

PROVINCIA DI SALERNO



STATUTO

DELIBERA N.172 DEL 7/10/1991.

Art. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Comunità Salernitana si riconosce quale autonoma espressione di una storica consociazione tra i cittadini del Cilento, del Vallo di Diano, degli Alburni, della Valle del Calore, dell'Alto Sele, della Piana del Sele e del Picentino, della Valle dell'Irno, dell'Agro Nocerino Sarnese, della Costiera Amalfitana e dell'area urbana della città di Salerno, capoluogo del territorio, così come definito Provincia di Salerno. Tale consociazione afferma il suo essere Comunità unitaria ed autonoma, esercitando ogni forma di partecipazione attiva, soprattutto attraverso l'elezione degli organi rappresentativi e mediante ogni intervento democraticamente possibile dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche ed amministrative.

2. La Comunità Salernitana è ordinata in Provincia, Ente Locale intermedio tra Comune e Regione, autonomo nell'ambito dei principi della Costituzione e dell'Ordinamento della Repubblica Italiana.

3. La Provincia persegue l'autogoverno, cura gli interessi e promuove lo sviluppo sociale, civile e culturale delle Comunità insediate nel suo territorio. In relazione a tale finalità, indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo o di cooperazione.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Provincia ispira l'azione amministrativa al principio della solidarietà, per contribuire al superamento di ogni disuguaglianza, al riconoscimento effettivo del diritto al lavoro del cittadino ed alla sua serenità personale e familiare, al conseguimento delle pari opportunità tra uomo e donna e per favorire il pieno sviluppo della persona attraverso la valorizzazione del pensiero, della religione e degli ideali di ognuno, riconosce il valore primario e fondamentale della famiglia nella società, che, in particolare nel Salernitano, si è appunto storicamente avvantaggiata delle grandi capacità educative e formative della famiglia.

5. Nell'ambito delle proprie funzioni la Provincia riconosce che hanno un ruolo essenziale per la qualità della vita della Comunità, e sono quindi fondamentali i settori della propria attività amministrativa, la difesa del patrimonio naturale, soprattutto attraverso l'individuazione dei parchi, e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

6. La Provincia di Salerno considera il turismo vocazione fondamentale del suo Territorio, riconoscendo nel turismo non solo la scelta per il progresso economico e culturale del Salernitano, ma anche il significativo collegamento o con popolazioni e culture diverse che da secoli hanno fatto della storia salernitana, una ricca e straordinaria scuola di civiltà. Nell'agricoltura la Provincia individua, altresì, una sua naturale vocazione che non può essere assolutamente superata, trascurata o abbandonata, ma anzi deve essere valorizzata al massimo della sua già rilevantissima potenzialità, esaltando, attraverso ogni forma di progresso, una tradizione antichissima di lavoro generoso, addirittura emblematico della sua terra. Lavoro che costituisce la prima importante occasione di scambio di merci, favorendo altresì la nascita e la crescita di una attività commerciale, alla quale la Provincia riconosce e connette le più significative prospettive dell'economia salernitana. L'artigianato, quale forma di lavoro creativo e manuale, e l'industria, quale moderna trasformazione dei prodotti, rappresentano, altresì, momenti esaltanti della laboriosità salernitana.

Art. 2 STEMMA E GONFALONE

1. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone della Provincia, riconosciuti nelle forme di legge.

Lo stemma ha come suo segno distintivo una bussola di navigazione con quattro ali all'interno, posta in mezzo a due campi, dei quali il superiore d'argento, con sopra una stella d'oro tutta fulgente di raggi, e l'inferiore e nero.

Il gonfalone lo riproduce in campo azzurro sormontato dalla scritta semicircolare Provincia di Salerno.

2. Lo stemma della Provincia di Salerno intende così affermare che la bussola dell'amalfitano Flavio Gioia, insuperato strumento per l'orientamento di ognuno, e l'espressione dell'antico ingegno salernitano, che dal mare della gloriosa Repubblica Amalfitana si collegò a Civiltà lontane ad esse portando la saggezza di un antico diritto, fissato tra leggi e consuetudini di grande valore per la comprensione tra uomini e popoli diversi, per il superamento delle divisioni nazionali, razziali ed ideologiche, per la tutela delle minoranze etniche e linguistiche.

Art. 3 TERRITORIO

Il territorio della Provincia di Salerno, che coincide con quello di I, Comuni, è individuato con legge della Repubblica.

Ogni revisione o modifica del territorio provinciale per essere inoltrata, secondo le modalità fissate dalla legge e dall'art. 133 della Costituzione, deve essere approvata dal Consiglio Provinciale convocata dopo che sullo stesso argomento si siano espressi, con apposite delibere di Consiglio Comunale, i Comuni interessati dalle modifiche.

Art. 4 CIRCONDARI

1. Il territorio della Provincia di Salerno è suddiviso in circondari la cui individuazione è deliberata dal Consiglio Provinciale, sentito il parere dei Consigli Comunali, i quali dovranno esprimersi entro 90 giorni dall'invio della proposta da parte della Provincia e secondo i criteri di cui all'art. 16, I comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. In particolare la Provincia segna sul suo territorio i luoghi dove maggiormente si esprime l'aggregazione e la vita comunitaria dei cittadini per assecondare con ogni forma di corretta ed utile rilevazione, esigenze e bisogni delle persone. Soprattutto per i giovani i Circondari potranno costituire utili osservatori, che anche con eventuali apporti e rapporti con associazioni ed organizzazioni di volontariato, sappiano offrire costanti indicazioni all'attività della Provincia. Gli stessi Circondari potranno costituire riferimento per appuntamenti periodici con la Comunità Provinciale al fine di rinnovare ininterrottamente la conoscenza dei bisogni e dei problemi della gente della provincia. L'organizzazione dei Circondari è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Provinciale.

Art. 5 SEDE

La Provincia ha la sua sede legale nella città di Salerno dove, in Palazzo S. Agostino, si riuniscono di norma gli organi di governo dell'Ente. Nella stessa sede si riunisce il Consiglio Provinciale, che deve comunque svolgere, dopo la costituzione dei Circondari,

almeno una seduta annuale in ogni Comune sede del Circondario.

Art.6 DIRITTI DEL CITTADINO

La Provincia di Salerno concorre ad assicurare a tutti cittadini uguale opportunità formative, educative, sociali, culturali e di accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni forma di discriminazione ed emarginazione e per garantire a ciascun membro della Comunità il pieno esercizio dei propri diritti.

La Provincia di Salerno tutela i cittadini dalla nascita alla vecchiaia e favorisce la partecipazione individuale o associata alla formazione degli atti programmatici; ne garantisce l'accesso alle informazioni relative all'attività dell'Ente; sperimenta forme di auto-amministrazione.

La Provincia di Salerno favorisce forme di aggregazione del corpo sociale ispirate agli stessi principi dello Statuto, perseguendo, anche con opportune iniziative, l'obiettivo della piena integrazione europea.

La Provincia riconosce in particolare allo sport la primaria espressione dell'associazionismo e della crescita culturale dei cittadini.

Art. 7 EFFICACIA E PROCEDURE ATTUATIVE

1.I regolamenti di attuazione previsti dallo Statuto sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

2.I regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla entrata in vigore del presente Statuto. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti comma, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 8 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale e parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Provinciale con la procedura di cui all'art. 4, comma 30, della Legge 8/6/1990, n. 142. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione delle deliberazioni di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Provinciale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio Provinciale per 30 giorni consecutivi. Il Presidente invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Il presente Statuto entra in vigore il 30^o giorno

successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario della Provincia appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art. 10 ORGANI ISTITUZIONALI

1. Gli Organi della Provincia sono il Consiglio, la Giunta ed il Presidente con i compiti e le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Consiglio e' l'Organo collegiale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta e' l'Organo collegiale di gestione amministrativa della Provincia.

4. Il Presidente e' il Capo dell'Amministrazione Provinciale ed e' il Legale rappresentante dell'Ente.

Art. 11 ORGANI DEL CONSIGLIO

Sono Organi del Consiglio Provinciale il Presidente del Consiglio, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari e la Conferenza dei Capi Gruppo.

Art. 12 CONSIGLIERE ANZIANO

A ogni fine previsto dalla legge e dallo Statuto, Consigliere Anziano il Consigliere Provinciale piu anziano di eta'.

Art. 13 PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio e' presieduto dal Vice Presidente.

3. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, il Consiglio e' presieduto dall'Assessore Anziano o da altro Assessore delegato dal Presidente.

4. Qualora non siano presenti in aula il Presidente e gli altri Assessori, il Consiglio Provinciale e' presieduto dal Consigliere Anziano.

Art. 14 CONVALIDA DEGLI ELETTI

1. La prima adunanza del Consiglio Provinciale deve avvenire entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti. In detta adunanza, che e' convocata e presieduta dal Consigliere Anziano, il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri eletti con votazione palese.

2. Non si fa luogo all'elezione del Presidente e degli Assessori se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.

3. La legge fissa le norme relative alla elezione ed alla composizione numerica del Consiglio Provinciale, nonche' le cause di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza dei Consiglieri.

4. La durata in carica del Consiglio e' stabilita dalla legge.

5. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed indifferibili.

Art. 15

COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta il Consiglio, ne dirige i lavori, ne fa osservare il regolamento e concede la parola; giudica la ricevibilita' dei testi presentati; annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti; assicura l'ordine della seduta e la regolarita' delle discussioni; puo' sospendere e sciogliere la seduta, motivando la sospensione o lo scioglimento per precisi e verificabili problemi di ordine pubblico e, comunque, mai quando la sospensione o lo scioglimento possano determinare conseguenze irreparabili per la vita stessa del Consiglio Provinciale; puo' ordinare che sia espulso dall'Aula il Consigliere che, benché richiamato due volte, continui a violare il regolamento; puo' ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta.

Art. 16

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stabilendo giorno ed ora della seduta o di piu' sedute successive, nel rispetto delle norme previste dall'art. 125 del T.U. 4/2/1915 n. 148.

2. L'avviso di convocazione e' consegnato a ciascun Consigliere nei termini e secondo le modalita' stabilite dalla legge.

3. Il Consiglio Provinciale si riunisce nella sede della Provincia o in altra sede.

Art. 17

ORDINE DEL GIORNO ED ORDINE DEI LAVORI

1. L'ordine del giorno e' predisposto dal Presidente, sentita la Giunta, secondo le modalita' stabilite dal regolamento del Consiglio.

2. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, fissa il programma bimestrale dei lavori che contiene i principali argomenti che il Consiglio trattera' nell'arco di tempo considerato, tenendo conto delle proposte di tutti i titolari dell'iniziativa deliberativa, nonche' delle petizioni eventualmente presentate dai cittadini.

3. Sulla base del programma bimestrale, nonche' delle prioritá indicate dalla Giunta e proposte dalle Commissioni Consiliari, Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, individua l'ordine del giorno dei lavori di ciascuna seduta e lo comunica ai Capi Gruppo con almeno tre giorni di anticipo, salvo necessita' di successive integrazioni per argomenti urgenti.

4. L'ordine del giorno e' organizzato in modo da ripartire il tempo disponibile tra attivita' di informazione e controllo, dibattiti su piani, programmi settoriali, programmi generali, mozioni, esame di proposte di deliberazione.

5. Il Presidente assicura che, nel quadro della ~programmazione bimestrale, apposite sedute o parti di sedute siano riservate alla discussione di iniziative consiliari.

Art. 18
PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO,
DELL'ORDINE DEI LAVORI E DEPOSITO DELLE PROPOSTE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Provinciale e l'ordine dei lavori consiliari sono pubblicati all'Albo Pretorio almeno due giorni prima di quello fissato per la seduta.

2. L'ordine del giorno completo ed il programma bimestrale dei lavori sono costantemente affissi all'Albo Pretorio e possono essere inviati ai Sindaci dei Comuni interessati dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la Segreteria Generale e consegnate a ciascun Capo Gruppo con le modalita' stabilite dal regolamento.

4. Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti stabilendo le eventuali eccezioni.

5. Gli emendamenti che comportano maggiori spese o minori entrate devono essere depositati in termini tali da consentire la formulazione dei pareri, dei visti e delle attestazioni previsti dalla legge.

Art. 19
SESSIONI

1. Il Consiglio Provinciale articola la propria attivita' in sessioni, con la durata e secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli oggetti di cui sopra e termina con l'approvazione degli stessi.

Art. 20
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento del Consiglio.

Art. 21
VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La seduta e' valida quando al momento della votazione sia presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Della mancanza del numero legale e' steso verbale in modo che risultino i nomi di coloro che sono intervenuti, i nomi degli assenti giustificati ed i nomi degli assenti ingiustificati.

Art. 22
DIRITTO DEI CONSIGLIERI

Ogni Consigliere Provinciale puo' consultare presso la Segreteria Generale le pratiche iscritte all'ordine del giorno della riunione del Consiglio.

Art. 23
VOTAZIONI

1. Le votazioni sono palesi salvo quanto stabilito al comma 2 e si svolgono secondo modalita' stabilite dal regolamento, ivi compreso lo scrutinio elettronico.

2. Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto ad eccezione dei casi disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei votanti, salvo quando la legge o lo Statuto prevedono maggioranze speciali.

4. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei presenti. I Consiglieri che non prendono parte alla votazione senza dichiarare l'astensione si considerano presenti.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 24

ELEZIONE DI PERSONE

1. Se la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, fino a coprire i posti previsti.

2. Se la legge, lo Statuto o il regolamento prevedono la rappresentanza delle minoranze, nel caso in cui nella votazione non sia stato eletto alcun candidato delle minoranze, sono dichiarati eletti, in sostituzione degli ultimi eletti della maggioranza, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

Art. 25

ASSISTENZA ALLE SEDUTE

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio. Egli stende il processo verbale della seduta e rende il parere sugli emendamenti presentati, nonche' pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente.

2. In caso di assenza del Segretario Generale lo sostituisce il Vice Segretario o, in caso di mancanza, assenza o impedimento anche di questi, un Dirigente designato dal Presidente della Provincia. Se dovesse mancare pure il Dirigente designato dal Presidente assume le funzioni di Segretario il Consigliere piu' giovane di eta' tra i presenti.

Art. 26

VERBALIZZAZIONE

Il regolamento del Consiglio stabilisce le modalita' di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio nonche' le modalita' di approvazione da parte del Consiglio di tali processi verbali. Esso stabilisce altre le modalita' di verbalizzazione delle singole deliberazioni.

Art. 27

COMPETENZE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuiti alla competenza del Consiglio Provinciale i seguenti atti fondamentali:

- gli Statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, i Regolamenti, l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni ed i conti consuntivi;
- la disciplina dello stato civile e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le

relative variazioni;

- le convenzioni tra Enti nonche' la costituzione e la modificazione delle forme associative;
- l'istituzione, la determinazione dei compiti e delle norme in merito al funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di Aziende Speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a societa' di capitali, nonche' l'affidamento di attivita' o servizi mediante convenzioni;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonche' la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
- l'individuazione degli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- la deliberazione in ordine a spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permuta, l'accoglimento di donazioni o lasciti, i contratti di enfiteusi e di comodato, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione;
- la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito della Provincia o da essi dipendenti o controllati. Restano comunque attribuite alla competenza del Consiglio Provinciale tutte le altre attribuzioni espressamente previste dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 28

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari in modo tale che ciascuna corrisponda ad una o piu' aree funzionali, individuate sulla base della struttura organizzativa della Provincia.

2. Le Commissioni Consiliari sono composte da Consiglieri Provinciali nominati dal Presidente su designazione dei Capi Gruppo. Ciascun Gruppo ha diritto di avere un rappresentante in ciascuna delle Commissioni Consiliari. La proporzione rappresentativa e' assicurata da forma di voto ponderato individuata dal regolamento.

3. Il regolamento del Consiglio disciplina l'attivita' delle Commissioni nonche' le modalita' di partecipazione, a titolo consultivo, di esterni.

4. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalita' di istituzioni di Commissioni Consiliari speciali per gli esami di questioni particolari, ivi comprese Commissioni d'inchiesta, stabilendone organizzazione, competenze, poteri e durata.

5. La pubblicita' delle sedute delle Commissioni Consiliari e' assicurata dal verbale. Il regolamento stabilisce i casi di ammissione del pubblico ovvero il ricorso alla seduta segreta.

Art. 29

COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni Consiliari esaminano preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio Provinciale.

2. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia, e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono inoltre attivita' informativa e qualsiasi altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 30

POTERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni Consiliari possono disporre l'audizione di Funzionari della Provincia, nonché dei Funzionari di eventuali Istituzioni e Aziende Speciali costituite dalla Provincia per l'esercizio di servizi pubblici, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere salvo le eccezioni stabilite dal regolamento. Le Commissioni possono inoltre disporre la audizione di rappresentanti della Provincia in qualsivoglia Ente, Istituzione, Azienda, società per azioni.

2. La mancata partecipazione dei rappresentanti provinciali di cui al comma 1 può essere causa di revoca.

Art. 31

ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:

- a) alla Giunta Provinciale;
- b) al Presidente nei casi previsti dalla legge;
- c) ai Consiglieri Provinciali;
- d) ai Consigli Comunali;
- e) a 3.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Provincia.

2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani ed i programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio Provinciale dalla Giunta.

3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazioni e assicura forme di assistenza tecnica ai fini della redazione del testo da parte degli uffici provinciali.

4. Il Consiglio Provinciale deve prendere atto, entro trenta giorni dal suo insediamento, delle dichiarazioni dei redditi personali di ciascun Consigliere riferite all'anno precedente alle elezioni stesse. Analoga presa d'atto deve essere fatta con le dichiarazioni dei redditi degli anni successivi fino al completamento del quinquennio.

Art. 32

ESAME IN COMMISSIONE

1. Ogni proposta di deliberazione consiliare è assegnata dal Presidente ad una Commissione Consiliare, in ragione della prevalente competenza.

2. Il regolamento del Consiglio fissa le modalità di esame delle proposte da parte delle Commissioni.

3. Le proposte di deliberazioni aventi ad oggetto regolamenti sono sempre trasmesse anche alla Commissione competente per la Programmazione, la quale, anche con l'assistenza degli Uffici preposti, provvede a migliorare, se è il caso, la formulazione tecnica del testo.

Art. 33

GRUPPI CONSILIARI

1. Ciascun Gruppo Consiliare deve essere composto da almeno due Consiglieri.

2. Un Gruppo può essere composto anche da un Consigliere a condizione che rappresenti una lista che ha ottenuto un solo seggio.

3. I Consiglieri che non possono costituire un Gruppo o non intendono appartenere ad alcun Gruppo formano il Gruppo Misto.

4. Ciascun Gruppo elegge un Presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Fino al momento in cui un Gruppo non procede all'elezione di cui al comma 4 viene considerato Presidente il Consigliere piu' anziano del Gruppo.

6. Il regolamento del Consiglio disciplina la dotazione di risorse da assegnare a ciascun Gruppo e risorse ulteriori commisurate al numero dei Consiglieri che hanno scelto di farne parte. Il regolamento disciplina le modalita' per il rendiconto delle spese sostenute direttamente o indirettamente da ciascun Gruppo, nonche' le relative forme di pubblicita'.

Art. 34 CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La Conferenza dei Capi Gruppo e' formata dai Presidenti di ciascun Gruppo ed e' presieduta dal Presidente della Provincia o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

2. Alla Conferenza dei Capi Gruppo, convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile, per esaminare lo svolgimento dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, possono essere invitati uno o piu' Presidenti di Commissioni Consiliari.

3. Il regolamento determina i poteri della Conferenza dei Capi Gruppo e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicita'.

Art. 35 LA GIUNTA PROVINCIALE COMPOSIZIONE

1. La Giunta Provinciale e' composta dal Presidente e da un numero di Assessori fino ad otto.

2. Possono essere eletti Assessori i Consiglieri Provinciali che non ricoprono cariche per cui e' prevista l'incompatibilita'.

3. Possono essere eletti, altresì, Assessori nella misura massima di due i cittadini che non facciano parte del Consiglio e siano in possesso dei requisiti di eleggibilita' alla carica di Consigliere e che non siano stati candidati alle elezioni amministrative precedenti e che non siano e non siano stati dirigenti di Partito ed abbiano una documentata competenza del settore affidato, quale delega del Presidente, con modalita' e requisiti da definirsi con regolamento da parte del Consiglio Provinciale. Per la rimozione delle cause di incompatibilita' valgono in tal caso le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri e gli Assessori Provinciali.

Art. 36 ASSESSORE ANZIANO

Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti l'anzianita' degli Assessori e' determinata dall'ordine di presentazione nell'elenco che accompagna il documento programmatico.

Art. 37 ELEZIONE DELLA GIUNTA

Il Presidente e gli Assessori della Giunta Provinciale sono eletti dal Consiglio sulla base di una lista unica con l'indicazione specifica dei candidati proposti. La nomina della Giunta e' votata unitamente al programma, contenuto in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

In caso di presentazione di piu' proposte programmatiche verra' sottoposta alla

discussione ed alla votazione prima quella che avra' riportato il maggior numero di firme di presentazione.

L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno 5 giorni l'una dall'altra.

Art. 38

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attivita' della Giunta e' collegiale. Essa e' convocata e presieduta dal Presidente.

2. La Giunta delibera con l'intervento della meta' piu' uno dei Membri in carica, le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

3. Il Presidente, con atto formale, attribuisce agli Assessori incarichi istruttori permanenti per gruppi di materie omogenee. Il Presidente puo' anche attribuire ai singoli Assessori, nonche' a singoli Consiglieri, incarichi temporanei per affari determinati o periodi definiti.

4. Con le stesse modalita' viene conferita ad uno degli Assessori l'incarico di Vice Presidente, al fine di garantire la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza ed impedimento. In mancanza del Presidente e del Vice Presidente, ne fa le veci l'Assessore anziano.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, il regolamento determina le modalita' di funzionamento della Giunta.

Art. 39

FUNZIONI

La Giunta compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non siano riservati al Consiglio Provinciale, al Presidente, agli organi di decentramento ed agli organi amministrativi. In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, la Giunta:

- adotta gli atti esecutivi delle delibere del Consiglio Provinciale;
- riferisce al Consiglio sulla propria attivita', con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- predisporre i documenti programmatici da sottoporre alla deliberazione del Consiglio, dopo averli presentati per il preventivo parere della competente Commissione Consiliare;
- delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
- adotta gli atti di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente, sulla base dei programmi approvati dal Consiglio;
- delibera in materia di contratti e di ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto;
- delibera i progetti di intervento, determinando le aree operative riservate alla gestione dei dirigenti;
- delibera le variazioni di bilancio e le adotta in via di urgenza salvo ratifica del Consiglio ai sensi dell'art. 37 u.c. della Legge n. 142/90.

Art. 40

VOTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

1. Il documento programmatico e' votato per appello nominale congiuntamente dal Presidente e dagli Assessori candidati a comporre la Giunta Provinciale. Il regolamento disciplina le modalita' di presentazione e di discussione del documento programmatico, nonche' l'ordine di votazione.

2. I Gruppi Consiliari ed i Consiglieri Provinciali che esprimono voto favorevole al documento programmatico approvato costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge, Statuto e regolamento, fino al momento in cui non dichiarino espressamente in Consiglio di non farne ne piu' parte.

3. I Gruppi Consiliari ed i Consiglieri Provinciali, che non esprimono voto favorevole al documento programmatico approvato sono considerati di minoranza ad ogni fine di legge, Statuto e regolamento, fino al momento in cui non dichiarino espressamente in Consiglio di entrare a far parte della maggioranza.

Art. 41 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 142/90, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e puo' essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta in conformita' a quanto previsto dalla legge.

4. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia costruttiva non possono essere inseriti altri oggetti.

5. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

6. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

7. Il Presidente e gli Assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 42 REVOCA E DIMISSIONI DI ASSESSORI

1. Il Presidente della Provincia puo' proporre al Consiglio la revoca di uno o piu' Assessori fino ad un massimo complessivo pari alla meta' degli Assessori eletti.

2. Il regolamento disciplina le modalita' del dibattito, che si svolge sulla base di una relazione del Presidente che illustra le ragioni di opportunita' del provvedimento.

3. Il provvedimento di revoca viene votato dal Consiglio o per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Con le stesse modalita' si procede nella stessa seduta, su proposta del Presidente, all'elezione del nuovo Assessore.

4. Prima di depositare la proposta di revoca nei confronti di un Assessore il Presidente revoca le deleghe a suo tempo conferitegli a norma di legge.

5. In caso di dimissioni di un singolo Assessore, il Consiglio, su proposta del Presidente, provvede alla sostituzione con le stesse modalita' di cui al 3 comma del presente articolo. Ai sensi dell'art. 34, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le dimissioni di oltre meta' degli assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta. Detta decadenza ha per effetto dall'elezione della nuova Giunta.

6. La Giunta diventa automaticamente di missionaria anche nel caso di dimissioni del

solo Presidente.

Art. 43
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Il Presidente della Provincia e' il legale rappresentante dell'Ente.
2. Nella sua qualita' di Capo dell'Amministrazione convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
3. Sostituisce il Consiglio, in caso di inerzia di questo, e sentiti i Capi Gruppo Consiliari in ordine alla nomina dei Rappresentanti della Provincia in seno ad Enti ed Organismi esterni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 36, comma 50, della legge 8/6/90, n. 142.
4. Attribuisce le deleghe agli Assessori con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 37 del presente Statuto;
5. Esprime gli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrativa della Provincia: promuove e coordina l'attivita' degli Assessori e ne propone al Consiglio la revoca.
6. Indica agli Assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonche' quelle connesse con la propria responsabilita' di direzione generale dell'Ente; concorda con gli Assessori le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rendere ogni qualvolta queste riguardino la politica generale della Provincia.
7. Puo' sospendere l'adozione di atti che lo Statuto riserva alla competenza degli Assessori e dei dirigenti, sottoponendoli alla Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza di sospensione.
8. Spettano al Presidente della Provincia, oltre agli altri compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto, i seguenti compiti:
 - a) richiedere finanziamenti a Enti pubblici e privati;
 - b) assegnare gli incarichi, sentito il Segretario Generale, di direzione di settore ed individuare il personale da assegnare a ciascun settore, conformemente alla Pianta Organica e secondo le prioritaa' dettate dall'esigenza di perseguire gli obiettivi programmatici;
9. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila sulla esecuzione degli atti e sull'espletamento delle funzioni proprie e delegate dall'Ente.
10. Designa, sentito il Segretario Generale, i Funzionari responsabili dei procedimenti amministrativi nei casi contemplati del regolamento.
11. Irroga, sentito il Segretario Generale, tutte le sanzioni disciplinari ai Dirigenti di settore o di servizio e le sanzioni disciplinari piu' gravi della censura al personale e ne dispone la sospensione cautelativa.
12. Indice i Referendum provinciali.
13. Nomina le commissioni di concorso, dietro designazione degli organi competenti, per l'accesso agli impieghi dell'Ente.
14. Ha la rappresentanza in giudizio della Provincia e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'Autorita' Giudiziaria tutti i procedimenti necessari, compresi quelli cautelari, nonche' le azioni possessorie.
15. Ogni anno il Presidente, previa deliberazione della Giunta, presenta al Consiglio, insieme al Conto Consuntivo per l'anno precedente, un documento sullo stato di attuazione del programma sulla base del quale Presidente e Giunta sono stati eletti.

Art. 44
PRINCIPI PROGRAMMATICI
FUNZIONI

1. Funzioni di programmazione:
 - la Provincia di Salerno adotta la programmazione come metodo democratico di governo;
 - assicura la trasparenza dell'attivita' amministrativa informata a criteri di economicita, efficienza, efficacia e pubblicita'; garantisce un uso sociale del patrimonio provinciale;

- sottoponeva valutazione di compatibilita' sociale ed ambientale il proprio operato;
- sottopone ad una costante verifica lo stato del territorio e della Comunita' provinciale al fine di favorirne il corretto equilibrio e sviluppo e prevenire forme di degrado e di disgregazione.

2. La Provincia di Salerno, nell'ambito degli obiettivi indicati dalla programmazione regionale, promuove, coordina ed indirizza l'attivita' di tutti gli Enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle Comunita' locali.

3. La Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni.

4. La Provincia e' titolare nell'ambito delle proprie competenze per settori, delle funzioni di specificazione ed attuazione degli obiettivi di programmazione.

Art. 45

FUNZIONI DI COLLABORAZIONE

Sulla base di programmi la Provincia svolge un'azione amministrativa in collaborazione con i Comuni promuovendo, coordinando nonche' realizzando opere di rilevante interesse.

Tale attivita' sara' svolta sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico sia in quello sociale, culturale e sportivo.

Art. 46

FUNZIONI DELEGATE

In attuazione degli art. 118 della Costituzione, n. 3 dello Statuto Regionale e n. 2 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 sono attribuite alla Provincia di Salerno le funzioni ad essa delegate per settori organici, come definiti dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 47

FUNZIONI PROPRIE

1. La Provincia e' titolare di funzioni proprie.

2. Spettano ad essa tutte le funzioni corrispondenti alla dimensione dell'interesse provinciale costituzionalmente protetto, determinate per legge.

3. L'esercizio delle funzioni avverrà per area vasta sia in riferimento all'intero territorio provinciale, sia in riferimento a vaste zone intercomunali.

4. L'identificazione delle funzioni e' articolata per settori di competenza individuati di massima nella elencazione che segue:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita';

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali, ritenendo bene culturale ogni segmento del patrimonio monumentale, urbanistico, archivistico, documentaristico, che consente la valorizzazione della storia e della cultura. In questo senso ai monumenti, ai centri storici, ai musei, alle biblioteche, ai teatri, ed ad ogni altra forma di studio e di conoscenza dello spettacolo e della cultura, la Provincia affida il suo impegno per il patrimonio culturale;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina;

h) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuita dalla legislazione statale e regionale;

i) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali.

A queste vanno ovviamente aggiunte tutte le competenze direttamente derivanti dalle vocazioni e dai bisogni della Provincia e dal suo ruolo centrale di Ente capace di esprimere funzioni e servizi necessari alla popolazione rappresentata.

La Provincia favorisce la costituzione delle Camere territoriali della Protezione Civile a livello comunale, ponendosi come obiettivo la creazione di una capillare struttura Provinciale delle stesse.

Spettano alla Provincia altresì, i Servizi Sanitari, di Igiene e Profilassi pubblica attribuiti dalla legislazione statale e regionale e le politiche assistenziali. La Provincia è altresì titolare di tutte le competenze derivanti da leggi e deleghe dello Stato e della Regione.

La Provincia di Salerno considera il mare, la sua vita e tutte le attività lavorative ad esso legate, competenza essenziale direttamente esaltata dalla storia, dal presente e dal divenire del salernitano.

Art. 48 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi provinciali è stabilita con apposito regolamento. Essa è improntata, tenendo conto degli obiettivi programmatici e delle esigenze dei cittadini, a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Sono disciplinati con apposito regolamento:

- a) le strutture organizzative dell'Ente;
- b) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici, le modalità di attribuzione della responsabilità dei medesimi;
- c) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
- d) i contenuti professionali delle qualifiche provinciali e le aree funzionali di attività in cui le medesime sono inserite;
- e) i procedimenti di costituzione, modifica dello stato giuridico ed istituzionale del rapporto di impiego;
- f) i requisiti per l'accesso per la selezione e valutazione dei candidati nei concorsi;
- g) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
- h) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
- i) la responsabilità dei dipendenti e le norme disciplinari;
- l) le particolari forme di organizzazione del lavoro e la durata massima dell'orario giornaliero.

Il Personale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e dirigenziali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.

3. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplina la mobilità all'interno delle strutture organizzative dell'Ente.

4. È istituita la Commissione di disciplina interna, composta dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede, dall'Assessore al Personale, dal Segretario Generale e da n. 2 Rappresentanti dei Lavoratori, eletti liberamente, all'inizio di ogni anno dal personale dipendente.

Saranno dichiarati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

5. Potrà essere eletto anche un supplente, con le stesse modalità di cui sopra, il quale possa sostituire un componente effettivo, nel caso di impedimento fisico di quest'ultimo o di incompatibilità (parentela o lite manifesta con il dipendente oggetto del giudizio).

6. Alle riunioni della Commissione assiste con la funzione di verbalizzante chi tra i due Rappresentanti sindacali risulta più giovane di età.

7. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riassunzione in servizio del personale dipendente sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati dello Stato.

8. Sino a quando il Consiglio Provinciale non avrà provveduto ad adeguare il

Regolamento Organico in relazione al nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali, compete al Presidente o ad un suo delegato condurre il procedimento fino all'eventuale trasmissione degli atti alla Commissione di disciplina.

Art. 49

CONFERENZA PERMANENTE DEI FUNZIONARI

1. Allo scopo di assicurare un funzionale coordinamento delle strutture organizzative, e' istituito un Comitato Tecnico di Coordinamento composto dal Segretario Generale, che lo presiede, e dai Dirigenti dei Servizi. Il Comitato e' Organo di consulenza generale del Presidente e della Giunta per tutti gli aspetti connessi all'organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2. Inoltre il Comitato formula proposte in ordine all'assegnazione ai singoli settori delle risorse occorrenti sulla base dei programmi approvati e degli obiettivi assegnati; in ordine alla funzionalità delle strutture, agli aggiornamenti periodici del regolamento ed alle procedure di lavoro.

Art. 50

ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE

1. Le attivita' della Provincia si svolgono nel rispetto della pubblicita' e della massima conoscibilita' e con l'utilizzazione di ogni piu' moderna forma di comunicazione.

2. Nel Palazzo della Provincia sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicita' ed il Segretario Generale, avvalendosi degli Uffici, cura e risponde dell'affissione degli stessi.

3. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonche' le direttive, i programmatiche, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche e si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione gia' espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzati in modo da favorirne la piu' ampia ed agevole conoscenza possibile, anche attraverso una corretta e costante presenza nell'Albo Pretorio dei Comuni della provincia.

4. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

5. Gli atti attributivi di benefici, anche sotto forma di esoneri, sono comunicati al Difensore Civico del Circondario di competenza.

6. Con apposito regolamento saranno stabilite le modalita' per l'accesso, la consultazione e la pubblicazione di cui al precedente comma.

7. La Provincia considera il suo Archivio sede fondamentale, ed accessibile per le documentazioni utili ed indispensabili allo svolgimento democratico della vita dell'intera provincia ed anche alla comprensione ed alla conoscenza della sua storia.

Art. 51

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. I dipendenti della Provincia sono inquadrabili in un unico ruolo organico, deliberato dal Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 32, comma 20, lett. C) della Legge 8/6/1990, n. 142 e sono assunti mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il Regolamento disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- d) il riparto delle competenze tra gli Organi dell'Ente;
- e) il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni della Conferenza Permanente dei Funzionari;
- f) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina.

4. La Provincia promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.

Art. 52 SINDACATI

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riconosciute con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio provinciale hanno diritto di informazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale.

2. L'informazione si concreta, in base all'art. 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e all'art. 29 del D.P.R. 268/87 e n. 43 del D.P.R. 333/90, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle seguenti materie:

- a) il funzionamento dei Servizi e degli Uffici;
- b) i programmi di investimento;
- c) le innovazioni tecnologiche;
- d) gli Organi dei Servizi e degli Uffici;
- e) l'organizzazione del lavoro;
- f) la politica degli organici e degli affari del personale;
- g) i piani di produttività, i progetti, i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei Servizi e dell'azione amministrativa;
- h) il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo e quanto altro l'Amministrazione ritenga di dover far conoscere.

3. Su tali materie le Organizzazioni Sindacali suddette possono esprimere parere non vincolante per l'Amministrazione in forma scritta entro 7 giorni dalla ricezione dei documenti.

4. Il diritto di informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli artt. 2 e 14 della Legge 29 marzo 1983 n. 93 e reso esecutivo con le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27 del D.P.R. 268/87 e dei successivi accordi collettivi recepiti in Decreto del Presidente della Repubblica.

5. I diritti di informazione alle Organizzazioni Sindacali sono a titolo gratuito.

Art. 53 SEGRETARIO GENERALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario Generale:

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, vigila sull'istruttoria delle deliberazioni, cura ed è responsabile dell'attuazione dei provvedimenti, unitamente al Dirigente ed al funzionario preposto;
- è organo di consulenza giuridico-amministrativa, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, e' responsabile, coadiuvato dal personale addetto, della redazione dei verbali che sottoscrive insieme al Presidente e al Consigliere Anziano per quelli del Consiglio ed all'Assessore Anziano per quelli della Giunta;
- può essere nominato, con provvedimento della Giunta Provinciale, Presidente di Commissione di Concorso e, in ogni caso, al medesimo spetta la Presidenza delle Commissioni di Concorso per l'assunzione Dirigente con qualifica apicale e dirigenziale;

- collabora con il Presidente, dal quale funzionalmente dipende, e con gli Assessori nel coordinamento, delle strutture e delle attività dell'Ente;
- può rogare i contratti e le convenzioni nell'interesse della Provincia;
- attribuisce le funzioni di direzione delle attività e di emanazione di atti di competenza dei Dirigenti, che per qualsiasi ragione non siano state attribuite ovvero, in caso di vacanza del posto o di temporanea assenza del titolare, ad altri Dirigenti o Funzionari per periodi di tempo determinati, rinnovabili, dandone comunicazione alla giunta entro 15 giorni.

2. Il regolamento definisce la posizione del Segretario Generale nell'organizzazione amministrativa della Provincia che ne specifica gli strumenti di intervento anche in ordine alle modalità di svolgimento delle funzioni, di cui al precedente comma e può attribuirgli l'adozione anche di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

3. Il Segretario Generale unitamente agli altri Dirigenti, risponde funzionalmente alla Giunta Provinciale del buon andamento degli uffici in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'Ente ed è responsabile della trasmissione, quando la legge lo prevede, delle deliberazioni al Comitato Regionale di Controllo, alla Prefettura ed ai Capi Gruppo Consiliari.

Art. 54

VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, viene prevista la figura del Vice Segretario Generale.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario Generale, il Vice Segretario lo sostituisce in casi di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario Generale.

4. Le funzioni di Vice Segretario possono essere cumulate con quelle di Dirigente di un settore di attività.

Art. 55

DIRIGENTI

1. I Dirigenti della Provincia godono di piena autonomia nella direzione degli uffici e dei servizi e nelle decisioni tecniche prese ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90.

Essi sono responsabili e rispondono in particolare dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi affidate. Essi sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri ed in modo specifico dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato e sono altresì responsabili della custodia degli atti e dei documenti affidati a ciascuno ufficio.

2. Il regolamento del personale disciplina lo stato giuridico dei Dirigenti prevedendone in particolare:

- le competenze;
- l'attribuzione delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Provincia;

3. Nell'attribuzione delle competenze ai Dirigenti dovranno essere salvaguardati i principi della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e ruolo tecnico-gestionale e della distinzione della responsabilità per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'Ente.

Art. 56

ATTRIBUZIONI DEI DIRIGENTI

1. Sono demandate ai Dirigenti le funzioni di direzione degli uffici e dei servizi, di attuazione degli specifici programmi, nonché di studio, ricerca e consulenza.

2. Nel rispetto delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi nonché delle qualifiche dei dipendenti, ai Funzionari responsabili dei servizi sono attribuite le competenze di cui alla Legge n. 142 dell'8 giugno 1990, secondo le funzioni del presente Statuto e dei regolamenti dell'Ente.

3. Ai Dirigenti, in attuazione della Legge 8 giugno 1990 n. 142, sono attribuite:

- la Direzione degli uffici e dei servizi e cioè la competenza all'utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri di cui all'art. 54;
- la Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso;
- l'espressione dei pareri sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990;
- la gestione amministrativa dell'attività dell'Ente;
- la stipula dei contratti, intervenendo nell'atto quale parte contraente in rappresentanza dell'Ente.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Responsabili dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna.

Art. 57

INCARICHI DI DIREZIONE

1. I posti di Dirigenti sono coperti di norma mediante pubblico concorso.

2. La Provincia può per le qualifiche apicali e di alta specializzazione ricorrere a contratto a tempo determinato, di diritto pubblico e di diritto privato con esperti e professionisti esterni all'Amministrazione Provinciale, in possesso dei requisiti richiesti dalle qualifiche da ricoprire.

3. L'assunzione è disposta con deliberazione del Consiglio Provinciale, che fissa la durata, in misura non superiore a tre anni, e la retribuzione. Il rinnovo può essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione del Consiglio stesso.

4. I Dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i Dirigenti Provinciali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

5. L'Amministrazione Provinciale può conferire incarichi professionali al personale dipendente, al di fuori dell'orario d'ufficio, con la corresponsione di un onorario pari a 1/3 delle tabelle professionali.

Art. 58

SERVIZI PUBBLICI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Consiglio Provinciale delibera l'assunzione dell'esercizio diretto dei pubblici servizi, nelle seguenti forme:

- a) in economia attraverso le proprie strutture, allorché per le dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, allorché esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di Azienda Speciale, anche per la gestione di più servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di società per Azioni a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici privati.

2. Qualsiasi sia la forma prescelta per l'organizzazione del servizio, l'attività dovrà

essere organizzata secondo i criteri di economicita' ed efficienza di gestione.

Art. 59 PARTECIPAZIONE AD ENTI, AZIENDE E SOCIETA

1. Il Consiglio Provinciale potra' deliberare, allorquando lo richiedano particolari ragioni di sviluppo sociale ed economico, la partecipazione ad Enti, Aziende speciali e societa' per Azioni a prevalente capitale pubblico, anche operanti al di fuori del territorio provinciale.

2. Il Consiglio determinera' le modalita' della partecipazione e nominera', nel rispetto delle norme del presente Statuto, i Rappresentanti dell'Ente.

Art. 60 VIGILANZA E CONTROLLI

1. La Provincia esercita i poteri di indirizzo e di controllo sugli Enti ai quali partecipa, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei Loro atti fondamentali, alla stregua di quanto previsto dalla legge, nonche' dai regolamenti e dagli statuti che ne disciplinano l'attivita'.

2. La vigilanza ed il controllo sugli Enti, Istituzioni, Aziende e societa' a partecipazione provinciale spetta alla Giunta.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio in merito ai risultati raggiunti nell'attivita' dei summenzionati Enti. In tal senso, la Giunta acquisisce dati certi ed obiettivi sulla situazione economica e finanziaria degli Enti, Aziende e societa'.

4. Il Collegio dei Revisori, con le modalita' da stabilirsi nel regolamento di contabilita', acquisira' i dati relativi ai bilanci di Enti, Aziende e Societa' a partecipazione provinciale.

Art. 61 PERSONALE

Fatte salve le peculiarità di ciascun Ente e quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della Legge n. 142/90, lo stato giuridico del personale degli Enti, Aziende Speciali e societa' per Azioni a partecipazione provinciale e' regolato dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Art. 62 ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

1. La deliberazione del Consiglio Provinciale, da adottarsi a maggioranza assoluta, che autorizza l'istituzione o la partecipazione della Provincia ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende Speciali e societa' per Azioni, regola la finalita', l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvede ad individuare gli strumenti affinché l'attivita' si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di economicita'.

2. Qualora ricorrano determinate esigenze, il Consiglio Provinciale puo' deliberare l'adozione di strumenti diversi da quelli indicati, purché l'affidamento del servizio risponda alle esigenze di trasparenza richieste per la concessione a terzi.

3. Il Consiglio e', altresì, competente per qualsiasi modificazione statutaria o di atti a contenuto generale, disciplinanti il funzionamento degli Enti nel primo comma del presente articolo.

Art. 63 NOMINA DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ENTI

A PARTECIPAZIONE PROVINCIALE

1. I Rappresentanti negli Enti a partecipazione provinciale vengono nominati dal Consiglio su proposta della Giunta. La nomina viene comunicata al Difensore civico.

2. I Rappresentanti devono possedere una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per attività professionale svolta, per uffici ricoperti e non devono aver subito condanne penali.

3. Non vi possono essere altresì vincoli di parentela fino al quarto grado con Consiglieri Provinciali in carica.

4. Ai predetti Rappresentanti, il cui ufficio è incompatibile con quello di Consigliere Provinciale e Regionale, di Deputato al Parlamento, di Componente del Comitato regionale di Controllo, spettano le indennità previste dalla legge o dall'Ente.

5. Il mandato dei Rappresentanti, nei limiti di tempo stabiliti nei singoli atti costitutivi degli Enti, non potrà superare il periodo di sette anni.

Art. 64

PROCEDURA NOMINE

1. Nella votazione relativa alla nomina dei Rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende, e società, ciascun Consigliere potrà esprimere tante preferenze quanti sono i soggetti da nominare meno due.

2. Qualora i Rappresentanti siano in numero di due, si potrà votare un solo nominativo.

3. Prima della proposta di nomina, dovrà essere depositato presso la Segreteria Generale della Provincia il curriculum dei candidati. Lo stesso dovrà essere distribuito ai Consiglieri Provinciali prima della seduta in cui verrà votata la nomina.

4. Nel caso i Rappresentanti siano più di due, uno spetta alla minoranza.

Art. 65

REVOCA RAPPRESENTANTI

1. La revoca dei Rappresentanti negli Enti a partecipazione provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati.

2. La revoca deve essere assistita da adeguata motivazione riguardante esclusivamente le capacità tecnico-professionali o il venir meno, nel corso del mandato, dei requisiti di onorabilità.

3. La deliberazione di revoca deve essere adottata a maggioranza assoluta ed immediatamente accompagnata dalla contestuale designazione dei nuovi Rappresentanti.

Art. 66

PROROGA FUNZIONI

1. Entro due mesi dalla scadenza del mandato, il Presidente deve porre all'ordine del giorno del Consiglio la nuova nomina.

2. In assenza di qualsiasi deliberazione o nell'impossibilità di adottarla, provvede il Presidente nell'esercizio dei poteri sostitutori attribuitigli dalla legge.

Art. 67

ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Provinciale delibera, per servizi socio-sanitari-assistenziali di sua competenza, la costituzione di Istituzioni.

2. Il Consiglio, con l'osservanza dei summenzionati requisiti di onorabilita' e professionalita', provvede alla nomina del Presidente e di quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti con gli Organi della Provincia.

4. Il Direttore dell'Istituzione e' nominato dalla Giunta Provinciale che lo sceglie tra i Dirigenti della qualifica apicale dell'Ente. Il restante personale e' tratto dall'Organo della Provincia.

5. Le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabilite da apposito regolamento, che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalita' con le quali la Provincia esercita i suoi poteri di indirizzo e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi o i criteri certi per la determinazione, provvede alla copertura di eventuali costi.

6. Nell'autonomia di gestione dell'Istituzione deve comprendersi anche quella contabile e finanziaria, nel rispetto delle competenze esercitate dal Collegio dei Revisori e delle norme del presente Statuto.

Art. 68

CONCESSIONI A TERZI

1. Il Consiglio Provinciale, anche su proposta della Giunta, puo' deliberare la gestione di servizi in concessione a terzi, allorché concorrono ragioni tecniche, economiche, e di opportunita'. Col ricorso alla concessione, nel rispetto della normativa antimafia, dovranno essere valutate le capacità patrimoniali ed organizzative del concessionario e dovranno, nel relativo atto contrattuale, essere particolarmente tutelate le ragioni di efficienza nel servizio.

2. Qualora il servizio sia dato in concessione a societa' Cooperative, la Provincia potrà indicare un proprio Rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del 3 comma dell'art. 2535 c.c.

3. Per la nomina e la revoca del Rappresentante si intende richiamata la disciplina di cui al capo II del presente titolo.

Art. 69

SOCIETA' PER AZIONI
A PARTECIPAZIONE PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale, anche su proposta della Giunta, puo' deliberare che attivita' ed iniziative utili alla comunita' provinciale possano essere gestite attraverso la creazione di societa' per Azioni, cui partecipino in misura maggioritaria Enti pubblici locali. La Giunta, nel rispetto delle regole di trasparenza e della normativa antimafia, determina le caratteristiche che il socio privato dovra' possedere, al fine di rendere efficiente ed economica la gestione del servizio.

2. Il Consiglio Provinciale approva a maggioranza assoluta lo Statuto della costituenda societa' e, nel rispetto delle norme del presente comma, nomina i propri Rappresentanti.

3. La Provincia provvede altresì alla gestione di funzioni e servizi, ovvero alla realizzazione di opere pubbliche, di interventi e programmi coinvolgenti competenze di altri Enti pubblici mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma.

4. La carica di Consigliere di Amministrazione, inoltre, e' incompatibile con quella di Consigliere Provinciale e non vi possono essere, altresì, vincoli di parentela fino al quarto grado con Consiglieri Provinciali in carica.

5. In sede di approvazione del bilancio, l'Assessore competente al ramo, dovrà indicare le risultanze contabili della società partecipata, evidenziando profitti e perdite e segnalando prontamente eventuali disfunzioni.

6. In ogni caso, gli Amministratori nominati dalla Provincia dovranno operare in piena autonomia ed indipendenza di giudizio nei confronti dell'Ente che li ha nominati.

7. Per la revoca si applicano le disposizioni di cui al capo II del presente comma.

Art. 70 AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Provinciale delibera la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

Organi dell'Azienda sono:

- a) Il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Provinciale;
- b) Il Presidente, nominato dal Consiglio Provinciale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Direttore, quale competente della responsabilità gestionale. c nominato con pubblico concorso per titoli ed esami.

2. L'ordinamento delle Aziende Speciali è disciplinato dai relativi statuti e regolamenti, che in ogni caso dovranno prevedere precise norme di funzionamento, nonché l'obbligo del pareggio di bilancio.

3. La Provincia, nel rispetto dell'imprenditorialità e dell'autonomia dell'Azienda, esercita i seguenti poteri:

- a) conferisce il capitale di dotazione;
- b) determina finalità ed indirizzi generali dell'Azienda;
- c) approva gli atti fondamentali a contenuto generale;
- d) esercita la vigilanza;
- e) verifica i risultati della gestione.

4. Per le Aziende Speciali, nel rispetto delle competenze del Collegio dei Revisori, potranno essere previsti appositi Organi di verifica nella gestione.

5. Per la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'Azienda si intende richiamata la disciplina del capo II del presente comma.

Art. 71 PATRIMONIO, CONTRATTI, TESORERIA PATRIMONIO PROVINCIALE

Nel rispetto delle leggi ed in conformità delle norme regolamentari il Segretario Generale ha i poteri di intervento affinché l'insieme delle Posizioni giuridiche patrimoniali della Provincia sia:

- a) inventariato negli elementi attivi e passivi, secondo regole di aggregazione per categorie omogenee da individuare nell'ambito dei settori dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indispensabili e dei beni patrimoniali disponibili nonché di valutazione e di rivalutazione dei beni con criteri aziendalistici;
- b) conservato mediante gestione diretta o indiretta, ovvero utilizzato con criteri economici nell'ambito delle decisioni di destinazione del Consiglio o della Giunta;
- c) incluso nel conto patrimoniale del rendiconto annuale.

Art. 72 CONTRATTI

1. Entro i limiti consentiti dalla legislazione in materia ed in particolare dalle norme di

cui all'art. 32, 2 comma, lett. m) ed all'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'attività contrattuale si ispira ai criteri della programmazione, della progettazione realistica, della responsabilizzazione per singole procedure contrattuali e della specifica motivazione delle variazioni delle condizioni e dei prezzi contrattuali.

2. Le modalità applicative sono dettate dall'apposito regolamento.

Art. 73

SERVIZIO DI TESORERIA

Nell'ambito delle norme disciplinanti la materia, il servizio di tesoreria è affidato e gestito secondo criteri di massimizzazione dei servizi ricevuti a parità di costi, di raccordo funzionale con i Servizi incaricati di accertare entrate e di impegnare spese, e di verifica periodica diretta a segnalare anche esigenze o opportunità di miglioramento delle condizioni e delle modalità di gestione del servizio.

Art. 74

DESTINAZIONE DELLE ENTRATE

1. I servizi locali indispensabili sono finanziati, con criterio di priorità, mediante i trasferimenti erariali e regionali, le risorse finalizzate provenienti da varie fonti, le tasse o tariffe o diritti corrispettivi ricavabili da detti servizi e con gli eventuali trasferimenti compensativi statali e regionali; in casi eccezionali, le entrate fiscali proprie della Provincia integrano le risorse destinate a tali servizi.

2. I servizi necessari per lo sviluppo della collettività sono finanziati con eventuali risorse finalizzate provenienti da varie fonti, con le tasse o tariffe o diritti o corrispettivi ricavabili da detti servizi, con eventuali trasferimenti compensativi statali e regionali, con entrate varie e patrimoniali e, subordinatamente, con entrate fiscali.

3. Le attività per funzioni trasferite o delegate dalla Regione e per la realizzazione del Piano Regionale di Sviluppo e dei programmi di investimento o per funzioni affidate dallo Stato sono finanziate interamente dalla Regione o dallo Stato e sono svolte, in linea di massima, nei limiti risultanti da perfetti provvedimenti di assegnazione dei fondi.

Art. 75

ENTRATE FISCALI TARIFFE E PREZZI

Nella determinazione delle entrate fiscali provinciali e dei corrispettivi per la gestione del patrimonio e dei servizi, la Provincia adotta i criteri:

- a) della stretta corrispettività per i servizi divisibili e per la gestione del patrimonio;
- b) della natura integrativa e sussidiaria delle entrate fiscali;
- c) della eccezionalità delle esenzioni e delle riduzioni e della pubblicità dei nominativi dei soggetti beneficiari;
- d) della progressività degli oneri a carico dei destinatari dei servizi, tenendo conto anche dei benefici altrimenti goduti, in termini di esenzioni e riduzioni, ovvero di ammissione a regimi pubblici di favore.

Art. 76

SPESE MODALITÀ DI DECISIONE DELLA SPESA

1. Le spese della Provincia sono decise ed eseguite nel rispetto dei principi di legalità, di idoneità degli strumenti finanziari e di tempestività dei procedimenti; dovranno

privilegiarsi strumenti per assicurare l'esecuzione automatica delle decisioni medesime.

2. Per l'assunzione delle decisioni di spesa, sono necessarie:

- a) la previsione e la disponibilita' di stanziamenti di bilancio;
- b) l'assenza di vincoli che subordinino la utilizzazione degli stanziamenti;
- c) l'attestazione della sussistenza delle predette circostanze, da parte del responsabile del servizio finanziario.

3. La congruita' della indicazione degli oneri, negli schemi di provvedimenti comportanti obbligazioni finanziarie, e' verificata dal Responsabile del servizio finanziario ovvero, su eccezionale richiesta di questi o del Consiglio Provinciale, dal Collegio dei Revisori.

Art. 77

REGIME PARTICOLARE DI TALUNE SPESE

1. Le spese subordinate all'accertamento o alla riscossione di specifiche entrate possono essere decise solo dopo la formale assunzione di obbligazione verso la Provincia, ovvero dopo la effettiva riscossione alle entrate.

2. Gli impegni di spesa delle Aziende e delle Istituzioni devono essere contenuti nei limiti delle entrate accertate comprensive dei trasferimenti e devono essere compatibili con il pareggio dei costi e dei ricavi.

3. Le spese per contributi e per trasferimenti sono soggette a pubblicita'.

Art. 78

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA BILANCI DI PREVISIONE

1. Il Consiglio Provinciale delibera il bilancio annuale di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, secondo modalita' espositive che evidenziano anche le previsioni distinte per programmi, servizi ed interventi e consentano le valutazioni di efficienza della gestione.

2. Al bilancio di previsione annuale devono allegarsi un bilancio pluriennale, redatto per un periodo pari a quello del bilancio pluriennale regionale, nonche' una relazione previsionale e programmatica per l'anno di riferimento del bilancio annuale, nella quale devono essere indicati anche i criteri di quantificazione delle entrate e delle spese.

3. Le previsioni di bilancio sono ispirate ai principi della attendibilita', della integrita' e del pareggio economico e finanziario. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

4. Nel bilancio di previsione possono indicarsi rapporti di subordinazione di decisioni di spesa ad effettivi accertamenti di entrate, anche per casi non normativamente previsti.

Art. 79

RENDICONTO O CONTO CONSUNTIVO

1. Il Consiglio Provinciale delibera il rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Il rendiconto si compone del conto del bilancio e del conto del patrimonio ed e' corredato:

- a) dal piu' recente conto consuntivo delle controllate Aziende Speciali, societa' per Azioni ed Istituzioni;
- b) da una relazione della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, raffrontando anche i risultati conseguiti con le previsioni;
- c) dalla relazione del Collegio dei revisori, di cui all'art. 78 del presente Statuto.

Art. 80

CONTROLLI FINANZIARI E GESTIONALI
COLLEGIO DEI REVISORI
NOMINA, REVOCA, SOSTITUZIONE

1. Il Consiglio Provinciale nomina il Presidente e gli altri due membri del Collegio dei Revisori, di cui uno eletto dalla minoranza, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica di Consigliere Provinciale e che non siano Parlamentari europei, nazionali o regionali o incaricati direttivi o esecutivi o dipendenti di partiti politici componenti del Consiglio o della Giunta in carica o parenti o affini, entro il quarto grado, dei componenti stessi ovvero che non abbiano svolto, in favore della Provincia, prestazioni di lavoro subordinato o autonomo nell'anno precedente alle elezioni.

2. I componenti il Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti secondo il criterio della capacita' professionale da dimostrare con apposito curriculum. Il criterio suddetto deve essere reso pubblico in forma adeguata. Devono pure essere indicati e pubblicizzati modi e tempi di presentazione delle domande da parte degli interessati.

4. La perdita anche temporanea dei requisiti di cui al primo comma determina la decadenza dalla nomina. I Revisori non sono revocabili se non per inadempienza da parte degli stessi. Altra causa di decadenza e' la candidatura a Consigliere Provinciale.

5. Il Collegio dei Revisori, con le modalita' previste dal regolamento di contabilita' collabora con il Consiglio Provinciale fornendo al Consiglio i pareri richiesti, segnalando al Consiglio eventuali irregolarita' ed esprimendo nella relazione al Conto Consuntivo Annuale le osservazioni o le proposte in ordine alla efficienza organizzativa ed economica della gestione.

6. Accerta la regolarita' contabile e finanziaria della gestione della Provincia e delle dipendenti Istituzioni, verificando la regolarita' della rappresentazione di controllo interno di legittimita' contabile dei fatti gestionali nonche' la legittimita' della esecuzione di decisione di spesa e la completezza e la regolarita' delle acquisizioni di entrate, svolgendo ispezioni o accertamenti strettamente strumentali alle attribuzioni, attestando nella relazione annuale la corrispondenza dei dati del Conto Consuntivo alle scritture contabili ed agli accertamenti effettuati.

7. In tali funzioni il Collegio:

- a) accompagna la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo annuale e quello pluriennale con una relazione illustrativa degli aspetti salienti dei predetti documenti contabili, della loro coerenza ed adeguatezza programmatica;
- b) risponde ad eventuali quesiti, formulati per iscritto, su casi specifici, da singoli Consiglieri, da Gruppi Consiliari o dall'intero Consiglio;
- c) riferisce immediatamente al Consiglio nel caso di riscontro di gravi irregolarita';
- d) assiste, previa espressa richiesta del Presidente o suo delegato, alla seduta del Consiglio ed ivi puo' prendere la parola su invito del Presidente.

8. Infine il Collegio redige un'apposita relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto generale, nella quale attesta la corrispondenza del rendiconto contabile della gestione ed avanza rilievi, per conseguire una produttivita' ed economicita' di gestione.

Art. 81

Il Collegio dei Revisori si avvale, per le valutazioni globali di efficienza, dei parametri elaborati ai fini del controllo interno di gestione ed utilizza uno schema di referto approvato annualmente dal Consiglio, che consenta anche una valutazione dell'attivita' pregressa e prevedibile dei fenomeni piu' rilevanti.

Art. 82

CONTROLLO ECONOMICO
DELLA GESTIONE
CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

1. I programmi, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi sono rielaborati secondo criteri approvati dalla Giunta Provinciale su proposta dell'Amministrazione e della Conferenza permanente dei Funzionari responsabili dei servizi.

2. I criteri suddetti devono consentire, per le spese, una specifica analisi funzionale, a sua volta articolata per programmi, per progetti e per leggi, nonché la separata indicazione delle spese di organizzazione, delle categorie dei beneficiari, delle realizzazioni fisiche, dei tempi di intervento e delle modalità di esecuzione della spesa; l'elaborazione di indici di valutazione della produttività economica e finanziaria dei principali interventi.

3. Sulla base di analisi periodiche, effettuate in conformità dei predetti criteri ed indici, i Dirigenti provvedono agli interventi necessari sull'attività gestionale e riferiscono alla Giunta Provinciale.

Art. 83
CONVENZIONI E CONSORZI

1. Il Consiglio Provinciale può deliberare, al fine di superare particolari squilibri nella distribuzione delle risorse e nell'erogazione dei servizi, di aderire a convenzioni o consorzi orizzontali e verticali.

2. L'iniziativa può essere assunta autonomamente o per impulso del Presidente, il quale comunica agli altri Enti le forme di collaborazione che potranno essere attivate, evidenziando l'interesse perseguito dall'Ente con programma operativo.

3. Restano in ogni caso, salve le prerogative del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, 2 comma, lett. d) l. n. 142 del 1990.

Art. 84

1. Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Enti al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 85

1. La Provincia può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti, per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A tal fine, il Consiglio Provinciale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo Statuto dell'Ente consortile.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione alla Provincia degli atti fondamentali dell'Ente, ivi comprese le risultanze di bilancio.

4. Il Consiglio Provinciale può deliberare a maggioranza dei Consiglieri assegnati anche l'adesione a consorzio già esistente ed operante, in tal caso l'atto di adesione dovrà contenere i requisiti richiesti, dalla legge n. 142 del 1990 art. 25.

5. Il Presidente o suo delegato, in relazione alla quota partecipativa, fissata nella convenzione dello Statuto, fanno parte dell'assemblea del consorzio.

6. I termini degli accordi suddetti, fatte salve le rispettive prerogative di legge del Presidente e del Consiglio, devono essere portati a conoscenza del Consiglio Provinciale nella prima seduta utile e successiva alla stipula degli accordi stessi.

Art. 86 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la puntuale e completa realizzazione, l'azione integrata di piu' Enti nelle rispettive competenze territoriali e funzionali, il Presidente, in relazione alla competenza prevalente della Provincia, puo' promuovere la conclusione di un accordo di programma oppure aderire ad accordi promossi da altri Enti, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalita' ed il finanziamento.

2. Nel caso di accordo di iniziativa della Provincia, il Presidente convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, che debbono esprimere la loro volonta' di addivenire all'accordo con documento finale.

3. L'accordo, deliberato per ogni amministrazione ai sensi della lett. d) comma 2 dell'art. 32 l. n. 142 del 1990, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, approvato con atto formale del Presidente della Provincia.

Art. 87 PARTECIPAZIONE POPOLARE ASSOCIAZIONI E CONSULTE

La Provincia valorizza le libere forme associate dei cittadini e promuove la costituzione delle Consulte.

Art. 88 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni di cittadini, che perseguano scopi compatibili coi fini istituzionali dell'Ente Provincia, possono conseguire l'iscrizione in apposito registro esistente e depositato presso la Provincia, depositando copia del loro atto costitutivo e dello statuto, e designando un Comitato di Garanti, composto da almeno tre persone di specchiata moralita', che assicurino il corretto svolgimento delle norme di legge, del presente Statuto e dei regolamenti. Il controllo della regolarita' delle iscrizioni e' affidato al Segretario Generale.

2. Esse potranno chiedere di essere consultate, su argomenti rientranti nelle rispettive competenze, dal Presidente o da un Consigliere Provinciale da lui delegato, ovvero chiedere che l'Amministrazione indichi una consultazione popolare; potranno esercitare i diritti di accesso e di informazione, su argomenti di interesse collettivo, in conformita' di quanto previsto al capo seguente, entro i limiti e con le modalita' di cui alla l. 7 agosto 1990, n.241; potranno essere ammesse ad usufruire delle strutture e dei servizi dell'Ente ed ottenere il patrocinio di questo, per attivita' e manifestazioni da esse promosse.

3. Il regolamento stabilisce le modalita', i termini entro i quali le Consulte debbono presentare le proposte ed i pareri, e quelli entro i quali la Provincia deve provvedere in ordine agli stessi.

4. Il regolamento stabilisce, altresì, i casi in cui e' obbligatorio il parere preventivo, comunque non vincolante, delle Consulte.

5. Il Consiglio Provinciale puo' promuovere direttamente la costituzione di Associazioni o altre forme di iniziative (Centri Studi, Istituti ecc.) di incontro, studio e promozione per il raggiungimento di scopi significativi e rispondenti al presente Statuto.

Art. 89

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ciascun elettore puo' rivolgere all'Ente istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi od iniziative, per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Esse devono essere formulate su apposito modello, predisposto dalla Provincia, che consenta di individuare:

- a) la materia, di competenza della Provincia, cui si riferiscono;
- b) l'eventuale procedimento in atto ed il relativo ufficio di trattazione;
- c) l'interesse pubblico ritenuto meritevole di tutela;
- d) il contenuto della proposta, petizione ed istanza;
- e) il proponente.

3. Il Dirigente del Servizio individuato dall'istante o, in mancanza di indicazione, individuato dal Segretario Generale, fornisce le notizie necessarie degli atti relativi.

4. La proposta e' atto con il quale si avanzano suggerimenti, consigli ed indicazioni per la soluzione di problemi o per l'assunzione di iniziative di particolare rilevanza pubblica, con la precisazione dei contenuti e delle finalita' ai quali si richiede venga adeguata l'azione dell'Amministrazione.

5. La proposta deve essere presentata da un numero non inferiore a 3.000 elettori la cui firma deve essere autenticata, con l'indicazione del rappresentante e deve essere redatta in uno schema di deliberazione contenente anche la indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste.

6. La Provincia, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

7. Sono escluse dall'esercizio dei diritti di iniziativa le seguenti materie:

- a) annullamento, revoca e abrogazione di atti amministrativi;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazioni e nomine dei componenti delle Commissioni Provinciali.

8. Dalla data di presentazione l'Organo competente non puo' in ogni caso prescindere dalla proposta, ove abbia a deliberare su questioni oggetto della medesima.

9. Il regolamento disciplina le modalita' e le forme di pubblicita' della proposta.

Art. 90

CONSULTAZIONI POPOLARI

Allo scopo di conoscere l'orientamento dei cittadini sugli indirizzi politico-amministrativi, la Provincia si avvale della consultazione popolare che e' disposta con deliberazione della Giunta, sulle stesse materie e con le stesse limitazioni previste per il Referendum, ed espletata con le stesse modalita' stabilite per quest'ultimo.

Art. 91

CONSULTE, ASSEMBLEE E CONFERENZE

1. La Provincia costituisce Consulte, Assemblee Provinciali o Conferenze Permanenti composte da cittadini che abbiano specifica competenza professionale e presiedute da un Assessore, nei settori della sua attivita' e comunque per materie di pubblico interesse.

2. Il regolamento (o singoli regolamenti approvati dal Consiglio) stabiliscono la composizione, i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti delle Consulte, Assemblee o Conferenze.

Art. 92

1. Spetta alle Consulte, alle Assemblee o alle Conferenze esprimere pareri, a richiesta del Consiglio o della Giunta, e formulare proposte anche di propria iniziativa, per l'adozione di atti, per la gestione dei beni e dei servizi provinciali e la promozione di attivita' e di

interventi nei rispettivi settori di competenza. Esse potranno chiedere la partecipazione alle loro riunioni di funzionari della Amministrazione Provinciale, quando la loro presenza sia necessaria per la trattazione di particolari argomenti.

2. Le proposte ed i pareri delle Consulte, delle Assemblee o delle Conferenze non sono vincolanti indirizzi politico-amministrativi. La Provincia si avvale della consultazione popolare che e' disposta con deliberazione della Giunta, sulle stesse materie e con le stesse limitazioni previste per il Referendum, ed espletata con le stesse modalita' per quest'ultimo stabilite.

3. Oltre che per l'iniziativa della Giunta, la consultazione e' sempre promossa quando debba essere decisa una modifica territoriale, l'istituzione o la modifica dei Circondari provinciali, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri Provinciali assegnati.

Art. 93 REFERENDUM

La Provincia riconosce quale istituto di partecipazione il Referendum, cui sono ammessi a partecipare tutti gli elettori del territorio.

Il Referendum ha solo efficacia consultiva e puo' essere indetto su tutte le materie di competenza dell'Ente, con esclusione delle seguenti:

- a) designazione, nomina o revoca di persone ad incarichi, riservate alla competenza del Consiglio Provinciale;
- b) provvedimenti concernenti i tributi ed il bilancio;
- c) provvedimenti riguardanti il personale;
- d) regolamenti interni degli organi provinciali.

1. Proposta di referendum

Il Referendum indetto quando ne facciano richiesta almeno 25.000 elettori iscritti.

La proposta deve essere formulata in modo chiaro ed univoco.

La verifica dei presupposti e dell'ammissibilita' del quesito referendario e' attribuita ad una Commissione composta dal Presidente della Corte d'Appello di Salerno, o da un Magistrato della Corte stessa da lui delegato, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e procuratori di Salerno e delle altre citta' sedi di Tribunali della Provincia di Salerno, dai Difensori Civici e dal Segretario Generale dell'Ente.

La Commissione suddetta -Collegio perfetto- sceglie nel proprio seno il Presidente e decide a maggioranza.

Il regolamento stabilisce le modalita' per la raccolta delle firme per la proposta di Referendum ed ogni altro adempimento necessario.

La presentazione della proposta deve avvenire entro il trentuno dicembre di ciascun anno e la votazione deve aver luogo entro i sei mesi successivi, evitando di fissare la data del referendum nello stesso giorno di altre elezioni.

2. Votazione

La votazione sulla proposta di Referendum deve svolgersi in una sola giornata festiva, con apertura dei seggi dalle ore otto alle ore venti. Lo spoglio deve iniziare nella stessa giornata e iniziato non puo' essere interrotto fino alla sua conclusione. Della proposta referendaria la Provincia deve dare ampia informazione mediante manifesti, stampa ed ogni altro mezzo, specie nei dieci giorni antecedenti la votazione. Tale pubblicita' sara' sostitutiva della spedizione dei certificati elettorali.

E' ammessa ogni forma di propaganda sugli argomenti oggetto del Referendum fino alle ore dodici del giorno precedente la consultazione, ma escluso l'allestimento di tabelloni per le affissioni, che saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'identificazione degli elettori da parte del seggio avviene mediante esibizione di un

documento di riconoscimento, e la partecipazione al voto e' attestata con l'apposizione della firma degli elettori stessi sulle liste sezionali.

I seggi elettorali sono composti da tre membri e l'ufficio elettorale centrale da cinque.

Il regolamento stabilisce ogni altra modalita' per la votazione e lo scrutinio.

3. Validita' del Referendum, Effetti

Il Referendum e' valido se alla consultazione abbia partecipato almeno il cinquanta per cento piu' uno degli aventi diritto.

La proposta e' approvata, se a favore si sia espressa la maggioranza dei votanti.

Il risultato positivo del Referendum, obbliga il Consiglio Provinciale a discutere l'argomento nella prima seduta successiva alla consultazione.

Ai Referendum possono, con regolamenti che ne prevedano le modalita' , partecipare anche emigrati che per ragioni di lavoro si trovino residenti fuori dai comuni della Provincia, ma essendo nati in provincia di Salerno abbiano conservato con essa vincoli e rapporti, e immigrati che sempre per i motivi di lavoro, si trovino, invece, ad abitare in paesi della Provincia di Salerno e siano nelle condizioni previste dalla Legge n. 39 del 1989 (Legge Martelli).

DIFENSORE CIVICO

1. Istituzione, Durata in Carica

E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico cui e' assegnato il ruolo di garante dell'imparzialita' e del buon andamento dell'Amministrazione.

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni, indipendentemente dalla durata in carica del Consiglio da cui e' stato nominato e non puo' essere rieletto.

Possono essere previsti Difensori Civici presso ogni Circondario, successivamente alla definizione, dei Circondari stessi con connesse adeguate strutture.

Le modalita' di nomina, la durata in carica, i requisiti, le incompatibilita' e le attribuzioni dei Difensori Civici sono identiche a quelle previste per il Difensore Civico.

2. Nomina

Il Difensore Civico e' nominato con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia a seguito di avviso pubblico deliberato dal Consiglio Provinciale. L'elezione avviene per appello nominale ed a scrutinio segreto.

Qualora dopo due votazioni consecutive ed una terza, da svolgersi entro otto giorni dalla prima, non si raggiunge su un nominativo la maggioranza di cui al 1^a comma, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.

3. Requisiti, Incompatibilità

Per ricoprire la carica del Difensore Civico, l'elegendo deve possedere specchiate qualita' morali ed accertate competenze giuridico-amministrative, deve aver conseguito il diploma di laurea ed aver raggiunto il quarantacinquesimo anno di eta'.

Non possono essere eletti all'Ufficio di Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Comunali, Provinciali, Regionali ed i Consiglieri delle Comunita' montane;
- b) i Membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sezioni decentrate;
- c) i Componenti degli Organi Direttivi dei Consorzi e gli Amministratori di Enti, Istituti e Aziende pubbliche;
- d) coloro i quali abbiano liti pendenti con la Provincia, ovvero prestino attivita' professionale in giudizi cui partecipi l'Ente.
- e) i Magistrati e i Pubblici Dipendenti in attivita' di servizio;
- f) coloro i quali abbiano riportato condanne penali;
- g) coloro i quali siano stati candidati in elezioni di qualsiasi tipo nel quinquennio anteriore alla data di designazione: all'atto della nomina, il Difensore Civico deve sottoscrivere impegno morale a non candidarsi in altra elezione politica o amministrativa, nel quinquennio successivo alla scadenza dell'incarico.

4. Attribuzioni

Al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, il Difensore Civico:

- a) fornisce assistenza ai soggetti interessati, per la partecipazione ai procedimenti amministrativi e per l'acquisizione di atti o notizie;
- b) segnala ai responsabili dei servizi provinciali gli interessi e le esigenze di partecipazione a procedimenti ritenuti non soddisfatti, la cui omessa valutazione possa pregiudicare la legittimita' e l'imparzialita' dell'azione amministrativa;
- c) segnala alla Giunta Provinciale, con obbligo per questa di motivata risposta, gli interessi dei cittadini, nei casi in cui non siano stati esperiti, o non siano esperibili rimedi giurisdizionali, nonche' proposte motivate di riassetto delle strutture e procedure burocratiche e di attivazione di procedimenti disciplinari;
- d) comunica al Consiglio Provinciale, in apposita sessione annuale, i ritardi, le omissioni e le incongruenze dell'azione amministrativa, anche con riferimento alle osservazioni,

segnalazioni e comunicazioni effettuate;

e) in rapporto di stretta strumentalita' con le funzioni esercitate, ha diritto di accesso agli uffici provinciali, per richiedere, anche in modo informale, atti o notizie.

Nelle segnalazioni, comunicazioni e richieste, dovra' essere esplicitata la pertinenza con le attribuzioni e dovra' essere indicato l'ufficio o l'organo destinatario.

All'esito degli accertamenti svolti, ove ritenga fondata la richiesta del cittadino, il Difensore Civico si rivolge al Presidente, proponendo la revoca dell'atto adottato, o il compimento dell'atto dovuto.

Il Difensore Civico esprime parere - ove richiesto - sulle istanze, petizioni e proposte, di cui al precedente art. 5, e fa parte della Commissione prevista dall'art. 8, per l'esame della ammissibilita' del Referendum.

5. Revoca, Decadenza, Dimissioni

Il Difensore Civico non puo' essere revocato salvo che per comprovata inerzia ovvero per ingiustificate interferenze o per reiterati interventi non conformi ai principi di chiarezza e di correttezza degli atti e dei comportamenti ed a quello di celerita' dell'azione amministrativa. In tali ipotesi, il provvedimento e' adottato dal Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati. Possono essere, altresì, dispensati per dimissioni volontarie.

Il Difensore Civico decade dall'Ufficio in caso di perdita della cittadinanza o di trasferimento in altra provincia, ovvero nell'eventualita' che venga a trovarsi in una delle ipotesi previste dal 2 comma dell'art. 15.

Nei casi su indicati, o in caso di dimissioni, il Consiglio e' convocato entro trenta giorni per la nomina di un altro Difensore Civico.

6. Indennita'

Al Difensore Civico spetta indennita' di carica e relativi rimborsi stabiliti con apposita norma di regolamento.

7. Funzionamento dell'Ufficio

Al Difensore Civico e' assicurata la collaborazione di un funzionario e di un impiegato della Provincia, che saranno distaccati al suo ufficio con le modalita' previste nel regolamento del personale.

8. Regolamento, Sede

Il Regolamento disciplina la forma e i modi di presentazione delle istanze e richieste al Difensore Civico, le modalita' di esercizio delle sue funzioni, la sede e le dotazioni dell'ufficio, e stabilisce quant'altro occorrente per l'assolvimento dei suoi compiti, ove non previsto dal presente Statuto.

9. Disposizioni transitorie e finali

La prima elezione del Difensore Civico avra' luogo entro il termine di sei mesi dall'approvazione del regolamento. Per le successive, il procedimento cui all'art. 14 dovra' avere inizio tre mesi prima della data di scadenza dell'incarico. Fino alla nomina del nuovo Difensore Civico rimarra' in carica quello precedente.